

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le Parti ad ogni migliore effetto di ragione e legge

**TRA**

**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA Policlinico**

**Sant'Orsola** - (C.F.92038610371 - Partita IVA 02553300373) con sede legale in Bologna, Via Albertoni n. 15 (d'ora in poi "Azienda" o "Policlinico" o "Amministrazione Appaltante"), rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, dal Direttore del Dipartimento Tecnico Progettazione Sviluppo ed Investimenti dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, Ing. Daniela Pedrini, giusta deliberazione n. 28 del 02/02/2018 avente ad oggetto "Ricognizione delle funzioni di competenza dei responsabili delle strutture ed articolazioni aziendali in merito alla gestione ed alla adozione di atti amministrativi. Definizione delle responsabilità e delle deleghe attribuite";

**E**

**L'IMPRESA**..... (CF.....PI:.....) con sede legale in .....via..... rappresentata da ..... nato a ..... il ..... e residente in....., nella sua qualità di ..... Società/RTI (nel prosieguo denominato solo Impresa, Esecutore, Appaltatore o Aggiudicatario o Contraente).

**Premesso che**

- con Determina PG n. del , il Policlinico di S. Orsola ha proceduto alla aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi al progetto di "Riqualificazione degli ambulatori (padiglione 5 ala e - piano primo) per la creazione del nuovo centro di riferimento regionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)" all'Impresa .....per l'importo

complessivo di € .....(.....) comprensivo degli oneri per la sicurezza,

oltre IVA come per legge;

- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei

lavori all'impresa ....., ad esso associata, con sede in .....

(.....), via.....P. IVA..... così come comunicato dallo stesso

consorzio con nota del ..... agli atti dell'Azienda.

Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;

- in data ..... l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 in data ..... è stata inoltrata

richiesta ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia ed è decorso il

termine previsto dall'art. 88, commi 4 e 4 bis;

#### **ART. 1 - ELENCO ELABORATI**

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte

integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni

inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri

elaborati del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non

materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto,

vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e

conservati in atti presso il Dipartimento Tecnico, Progettazione, Sviluppo ed

Investimenti del Policlinico S. Orsola di Bologna.

Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto,

anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale di appalto; il Capitolato prestazionale edile, impianti

meccanici e impianti elettrici

	- il Computo Metrico;	
	- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	- i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;	
	- il cronoprogramma;	
	- le polizze di garanzia.	
	A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto è composto dai	
	seguenti elaborati:	
	<b>ELABORATI GENERALI</b>	
	Elenco Elaborati	GE.01
	Relazione Generale	GE.02
	Relazione Sanitaria	GE.03
	Cronoprogramma interventi	GE.04
	Piano di manutenzione dell'opera	GE.05
	Piano di sicurezza e coordinamento	GE.06.01
	Allegato A – Cronoprogramma	GE.06.02
	Allegato B – Planimetria di cantiere	GE.06.03
	Allegato C – Stima dei costi della sicurezza	GE.06.04
	Schema di contratto	GE.07
	Quadro economico	GE.08
	Capitolato speciale d'appalto	GE.09
	<b>PROGETTO ARCHITETTONICO</b>	
	<b>GENERALE</b>	
	Relazione Illustrativa opere edili - architettoniche	AR.GE.01
	Computo metrico opere edili - architettoniche	AR.GE.02
		3

	Capitolato prestazionale opere edili	AR.GE.03
	<b>ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICO</b>	
	<i>Stato di fatto – inquadramento generale</i>	
	Relazione fotografica	AR.01
	Inquadramento	AR.02
	Planimetria generale	AR.03
	<i>Stato di fatto - Piante e sezioni</i>	
	Stato di Fatto - Stralcio Planimetria piano 1 ala E	AR.04
	Stato di Fatto - Sezioni	AR.05
	Stato di Fatto - Prospetti	AR.06
	Stato di Fatto – Abaco degli elementi verticali	AR.07
	<i>Stato di progetto</i>	
	Stato di Progetto - Stralcio Planimetria piano 1 ala E	AR.08
	Pianta finiture e tipologie costruttive	AR.09
	Pianta controsoffitti	AR.10
	Abaco infissi interni	AR.11
	Abaco degli elementi verticali	AR.12
	Particolari costruttivi – Ambulatorio tipo A1	AR.13.1
	Particolari costruttivi – Ambulatorio tipo A2	AR.13.2
	Particolari costruttivi – Ambulatorio tipo A2	AR.13.3
	Particolari costruttivi – Attacco parete infisso	AR.14
	<b>PROGETTO STRUTTURALE</b>	
	<b>STRUTTURE</b>	
		4

	Interventi di miglioramento sismico	ST.01
	Scala di sicurezza esterna	ST.02
	Scala di sicurezza esterna	ST.03
	<b>PROGETTO ANTINCENDIO</b>	
	<b>ANTINCENDIO</b>	
	Planimetria generale con indicazione degli accessi	VF.01
	Planimetria piano primo	VF.02
	Sezione	VF.03
	<b>PROGETTO IMPIANTISTICO</b>	
	<b>GENERALE</b>	
	Relazione Tecnica descrittiva impianti elettrici	IE.RTD
	Relazione Tecnica di calcolo impianti elettrici	IE.RTC
	Capitolato prestazionale impianti elettrici	IE.CP
	Computo metrico Impianti Elettrici	IE.CM
	Relazione tecnica descrittiva impianti meccanici	IM.RTD
	Relazione tecnica di calcolo impianti meccanici	IM.RTC
	Capitolato prestazionale impianti meccanici	IM.CP
	Computo metrico Impianti meccanici	IM.CM
	Relazione ai sensi della legge 10/91 e s.m.i	IM.L10
	<b>ELABORATI GRAFICI IMPIANTI ELETTRICI</b>	
	Distribuzione principale e secondaria	IE.01
	Impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza	IE.02

	Impianto forza motrice	IE.03
	Impianto rivelazione incendi	IE.04
	Impianti speciali	IE.05
	Impianto equipotenziale	IE.06
	Altezze installazione apparecchiature elettriche	IE.07
	Schema a blocchi quadri elettrici	IE.08
	Schema altimetrico impianto rivelazione incendi	IE.09
	Quadri elettrici	IE.10
	Distribuzione piano seminterrato	IE.11
	<b>ELABORATI GRAFICI IMPIANTI MECCANICI</b>	
	Impianto di ventilazione forzata	IM.01
	Impianto di climatizzazione	IM.02
	Impianti idrico sanitario, di scarico e antincendio	IM.03
	Impianto gas medicali	IM.04
	Schemi funzionali	IM.05
	<b>ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO</b>	
	Oggetto del presente appalto è l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione degli ambulatori (padiglione 5 ala e - piano primo) per la creazione del nuovo centro di riferimento regionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)", come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.	
	<b>ART. 3 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI</b>	
	L'importo dell'appalto ammonta a .....	
	..... <b>IVA ESCLUSA</b> , di cui:	

1) € ..... (euro.....) per lavori da compensarsi a corpo e a misura

L'importo di € ..... è così ripartito<sup>1</sup>:

CATEGORIE	CLASSIFICA	LAVORI	SICUREZZA	IMPORTO TOTALE CATEGORIA
<b>OG1</b> edile PREVALENTE	H		€ 15.000,00	
<b>OG11</b> impianti tecnologici	I		€ 5.000,00	
<b>OS30</b> Impianti elettrici	I		€ 5.000,00	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 25.000,00</b>	

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico del Policlinico, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicato dall'Azienda su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

**ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Policlinico si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per il tramite della Direzione lavori, le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

La manodopera per eventuali opere in economia verrà retribuita secondo i prezzi ricavati dai prezziari di riferimento aggiornati alla data dell'offerta.

<sup>1</sup> Da Disciplinare di gara:  
L'importo di € **941.007,85** è così suddiviso:

CATEGORIE	CLASSIFICA	LAVORI	SICUREZZA	IMPORTO TOTALE CATEGORIA
<b>OG1</b> edile PREVALENTE	II	€ 542.124,34	€ 15.000,00	€ 557.124,34
<b>OG11</b> impianti tecnologici	I	€ 210.155,10	€ 5.000,00	€ 215.155,10
<b>OS30</b> Impianti elettrici	I	€ 163.728,41	€ 5.000,00	€ 168.728,41
<b>TOTALE</b>		<b>€ 916.007,85</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 941.007,85</b>

Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.

Il prezzo dell'eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto si intende altresì comprensivo di ogni ulteriore spesa necessaria per il funzionamento degli stessi.

#### **ART. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA**

Il finanziamento dell'intervento avverrà con fondi regionali di cui al D.G.R. n. 1149 del 16/07/2018.

#### **ART. 6 - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI**

Il presente contratto è stipulato a corpo e a misura

Per le prestazioni a corpo, il corrispettivo, determinato dall'offerta complessiva dell'Appaltatore, resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.

Per le prestazioni a misura, il corrispettivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione restando invariabili i prezzi offerti per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

I prezzi in base ai quali saranno pagati il lavoro e le varie prestazioni, alle condizioni tutte del contratto, dei Capitolati, degli elaborati grafici di progetto, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi i singoli prezzi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto

e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per i nuovi impianti meccanici.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 50/2016 le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'art. 23, comma 7, del medesimo codice dei contratti, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario, e comunque in misura pari alla metà.

#### **ART. 7 - CONTABILIZZAZIONE**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è dovuta all'appaltatore una somma a titolo di anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, da corrispondere, su richiesta dell'appaltatore, entro quindici giorni dall'inizio dei lavori e previa presentazione di regolare fattura.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.

I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL) verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell'appaltatore raggiunga la

cifra di € 250.000,00 previa acquisizione da parte dell'Azienda della necessaria

documentazione di regolarità contributiva.

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente

ad ogni stato di avanzamento lavori.

L'Azienda applica una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle

prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo

dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato

entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia

fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al D.M. 31 del 2018 da

soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio e di verifica di conformità,

secondo quanto disposto dall'art. 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

#### **ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO**

Le fatture dovranno essere intestate a: Azienda Ospedaliero Universitaria di

Bologna (Codice Fiscale 92038610371), Codice univoco Ufficio IPA UFR9WK; le

stesse, ai sensi della L. 244/2007, dovranno essere emesse in formato

elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI), relativo alla fatturazione

elettronica verso la Pubblica Amministrazione, all'indirizzo di posta elettronica

certificata (PEC) [direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it](mailto:direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it)

Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in

base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa,

a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", nonché relativi CIG e CUP.

#### **ART. 9 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Azienda, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Azienda Appaltante, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Daniela Pedrini, Direttore del Dipartimento Tecnico, Progettazione, Sviluppo ed Investimenti del Policlinico S. Orsola di Bologna.

#### **ART. 11 - DIREZIONE LAVORI**

Per l'esecuzione dei lavori è individuato un Direttore Lavori secondo il disposto dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 12 - INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari (offerta dall'Appaltatore).

#### **ART. 13 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ONERI ED OBBLIGHI**

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Azienda, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.aosp.bo.it/content/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento l'Azienda applica per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

I lavoratori, impiegati nel cantiere, dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre gli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione dei dipendenti. L'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante dovrà presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.

#### **ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'Azienda è ammesso l'affidamento in subappalto per l'esecuzione per i lavori o le parti di opera indicate dall'Appaltatore all'atto di presentazione dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative. Non è consentito l'affidamento del subappalto ad Imprese che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 105 co. 4 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto (art. 105 comma 2 D.Lgs. 50/2016, come modificato da ultimo con D.L. n. 32 del 18/4/2019).

Eventuali attività di rimozione di prodotti a base di amianto dovranno essere oggetto di subappalto in assenza delle abilitazioni richieste ex lege in capo all'Appaltatore.

L'appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Azienda corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti del Policlinico S. Orsola, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura e di subappalto da

esso stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In mancanza di tale clausola i contratti sono nulli.

Ove l'Azienda fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore.

Il tempo necessario per il rilascio dell'autorizzazione non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di proroga o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta. Per tutti i sub-contratti stipulati che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016, non siano qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Azienda, anche ai fini dell'ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### **ART. 15 - CONSEGNA LAVORI**

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore.

La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella riportata nel verbale di consegna dei lavori.

#### **Art. 16 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 180 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

#### **ART. 17 - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE**

Entro 10 giorni l'Appaltatore deve documentare e comunicare all'Azienda qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

#### **ART. 18 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE**

Nessuna modifica, nonché variante potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate dall'Amministrazione appaltante, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 sono consentiti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, sia in aumento che in diminuzione, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% e che non comportino un aumento dell'importo del contratto.

#### **ART. 19 - SOSPENSIONE**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sospensione dei lavori, nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all'Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

La sospensione dei lavori è sempre consentita per cause di forza maggiore.

#### **ART. 20 - RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di S. Orsola può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Azienda procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all'art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 154/2017

- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010;

- qualora l'ammontare delle penalità applicate e previste al seguente art. 27, superi, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale.

- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

<http://www.aosp.bo.it/content/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta;>

- qualora l'informativa antimafia richiesta ed in corso di istruttoria alla data di sottoscrizione del contratto, dia esito negativo per i soggetti titolari.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento relativo alla risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla sue inadempienze.

#### **ART. 22 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I controlli e le verifiche eseguite dall'Azienda nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Azienda.

#### **ART. 23 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il certificato di regolare esecuzione viene rilasciato dal Direttore dei Lavori secondo le modalità ed i tempi stabiliti con l'art. 102 del Codice dei contratti.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con

la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte dell'Azienda.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l'Azienda ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino alla regolare esecuzione, l'Appaltatore è l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Azienda sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall'Azienda all'Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

#### **ART. 24 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE**

L'Azienda può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all'art. 230 D.P.R. 207/2010.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

#### **ART. 25- CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta garanzia:

- deve essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

- può essere ridotta qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;

- deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- deve essere completa di firma del fideiussore;

- deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto;

- deve essere intestata, quale Ente garantito, al Policlinico S. Orsola;

- deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda;

- deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

- deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe;

- deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Azienda a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 del D.Lgs. 50/2016).

## **ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE**

### **Polizze CAR e RCT**

Ai sensi dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del Decreto Ministeriale 31/2018 l'Appaltatore deve stipulare apposita polizza "tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, con la Società..... che deve prevedere alla **Sezione A** (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- Partita 1 - **Opere: 100%** dell'importo contrattuale comprensivo dell'IVA;
- Partita 2 - **Opere e impianti preesistenti: euro 2.0000.000**
- Partita 3 - **Spese di demolizione e sgombero: 10%** della somma delle partite 1 e 2;

e alla **Sezione B** (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere):

Massimale/sinistro non inferiore a **€ 500.000,00**.

La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non "a secondo rischio") da altre coperture che l'appaltatore avesse già in corso.

La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti estensioni:

- a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;
- c) i danni a cavi e condutture sotterranee.

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Azienda e devono essere consegnate all'Azienda, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

L'Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza RCO (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:

**Polizza RCT/O generale dell'Appaltatore:**

**Sezione RCT** (Responsabilità Civile verso Terzi)

Massimale unico non inferiore a **€ 2.000.000,00**

**Sezione RCO** (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale **per sinistro € 2.000.000,00** con il sottolimito **per persona di € 1.000.000,00.**

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Azienda non procederà alla consegna dei lavori.

**ART. 27 - PENALI**

L'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'ultimazione dell'opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Azienda, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Azienda il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Azienda stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, l'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione dell'opera, dovuto a:

1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

2) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori;

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Azienda deve effettuare entro il termine di legge;

5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;

6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto;

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera si applica una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La penale è dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.

#### **ART. 28 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE**

##### **DELLE OPERE**

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.

L'Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuto al risarcimento dei danni provocati.

L'Azienda può accettare tali opere; in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non può mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Azienda, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

#### **ART. 29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro

accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

#### **ART. 30 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia ommesso le normali cautele atte a evitarli.

Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Azienda.

#### **ART. 31 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI**

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione.

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Azienda, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

#### **ART. 32 - DISCIPLINA DELLE RISERVE**

##### **A) FORMA E CONTENUTO**

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di

decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene che gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### B) ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITA'

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'omissione o rifiuto, se ne fa espressa menzione sul registro.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento di formulazione della stessa, egli esplicita, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni su cui tale richiesta si fonda.

4. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro di contabilità le sue motivate controdeduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente non consentendo alla stazione appaltante la

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nei termini sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

### C) LIMITAZIONI DELLE RISERVE

1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo contrattuale. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 205, comma 2, D. Lgs. 50/2016.

2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, come da disciplina di cui all'art. 205, comma 2 D.Lgs 50/2016.

3. Non possono essere riproposte riserve per le quali sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte correttamente nel registro di contabilità e/o nel conto finale nei termini e nei modi sopra indicati.

### **ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Azienda designa l'Appaltatore "Responsabile del trattamento dei dati personali", di cui il Policlinico stesso è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati dovrà

limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell'Appaltatore designare i soggetti incaricati del trattamento dati, inviare la lista degli incaricati all'Azienda e mantenerla aggiornata.

L'Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei Sig.ri:

- Sig. .... C.F. ....;

- Sig. .... C.F. ....;

L'Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

### **ART. 33 - CONTROVERSIE**

Le controversie tra Policlinico e Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

### **ART. 34 - SPESE DI CONTRATTO**

Il contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico

dell'Impresa. L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario e al versamento all'Erario provvederà l'Azienda con modalità esclusivamente telematica.

### **ARTICOLO 35 - CLAUSOLE CONTRATTUALI SPECIALI**

Per effetto di quanto stabilito nel Protocollo di Intesa per la Legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto tra la Prefettura di Bologna ed l'Azienda Ospedaliera, in data 19/06/2018 (prot. n. 13023), l'Appaltatore si impegna espressamente a sottoscrivere le seguenti clausole contrattuali:

1) Il contraente appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19/06/2018 con la Prefettura di Bologna, che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) Il contraente appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, il contraente appaltatore si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

3) Il contraente appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli

eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

4) Il contraente appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

5) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

6) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del

contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

7) Il contraente appaltatore dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

8) Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

9) Il contraente appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”

**ART. 36 - ALLEGATI**

Al contratto si allegano come parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale di appalto; il Capitolato prestazionale edile, impianti meccanici, impianti elettrici;

- il Computo Metrico;

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

- i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;

- il cronoprogramma

- le polizze di garanzia.

Firmato digitalmente

L'impresa

L'azienda Ospedaliero Universitaria

Policlinico di S. Orsola